

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2006/83 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 luglio 1983**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2005/83 <sup>(3)</sup>, prevede per la campagna 1983/1984 misure di compensazione finanziaria per i limoni; che simili misure hanno determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 471/76 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3005/82 <sup>(5)</sup>, che prevede la sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo; che occorre prorogare detta sospensione fino al 31 maggio 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 471/76 è sostituito dal testo seguente:

« Esso è applicabile sino al 31 maggio 1984. ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. SIMITIS

<sup>(1)</sup> GU n. C 160 del 18. 6. 1983, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Parere reso l'8 luglio 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 316 del 12. 11. 1982, pag. 1.